

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2012, n. 25-3500

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

il D.P.R. 25 luglio 1977, n. 616, prevede all'art. 71, lettera g, che il personale del Corpo Forestale dello Stato sia "impiegato anche dalle Regioni" secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

l'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali la facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo Forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

il predetto accordo quadro, approvato dalla citata Conferenza permanente in data 15 dicembre 2005 individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le Regioni;

al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati uno o più compiti regionali elencati nell'art. 3 del sopra menzionato accordo quadro;

il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da una serie ininterrotta di convenzioni a partire dal 1982, delle quali la più recente, del 3 dicembre 2007 approvata con D.G.R. n. 103-7629 del 26 novembre 2007, scaduta il 2 gennaio 2012;

la Regione Piemonte continua a ritenere indispensabile l'impiego del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché nell'attività di prevenzione e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale, agro-alimentare, di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di prevenzione del danno ambientale, di tutela del patrimonio naturale e di polizia idraulica e veterinaria;

Ritenuto, per questi motivi, addivenire alla stipulazione di una nuova Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali.

Per le attività di cui alla sezione I della convenzione è stata prevista una spesa di euro 500.000 (cinquecentomila) nella UPB 14181 del bilancio 2012, mentre per la copertura delle spese di cui alla sezione II si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili sulla UPB 14181.

Tutto quanto sopra premesso;

visto il D.P.R. 616/1977;

visto il D.P.R. 11/1972;

vista la L.36/2004;

visto l'accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 dicembre 2005;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali;
2. di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste la successiva sottoscrizione del predetto schema di Convenzione;
3. di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste gli adempimenti connessi alla attuazione della Convenzione in oggetto;
4. di dare atto che per le attività di cui alla sezione I della convenzione è stata prevista una spesa di euro 500.000 (cinquecentomila) nella UPB 14181 del bilancio 2012, mentre per la copertura delle spese di cui alla sezione II si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili della UPB 14181.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI

TRA: la Regione Piemonte (omissis), rappresentata dal Direttore della Direzione Opere pubbliche Difesa del suolo, Economia montana e foreste dott. Vincenzo Michele Coccolo
E: il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali rappresentato dal Dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato Pier Luigi Macco

PREMESSO

- che l'art. 4, 1° comma, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*" (di seguito L. 36/04) attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- il predetto Accordo quadro nazionale, regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni ai sensi dell'art 4 della L 36/04 (di seguito denominato Accordo quadro) è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 e individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le Regioni;
- che al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati uno o più dei compiti regionali elencati nell'art. 3 del sopra menzionato accordo quadro;
- che il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.11 e dell'art. 71, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da una serie ininterrotta di convenzioni a partire dal 1982, delle quali la più recente, del 3 dicembre 2007 (*Rep. 12951*), scaduta e prorogata in validità sino al 2 gennaio 2012;

CONSIDERATO:

che secondo la Regione Piemonte risulta opportuno l'apporto del Corpo forestale dello Stato:

- nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sia nell'esercizio della direzione delle operazioni di spegnimento sia nella gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), nonché riguardo alla perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco;
- nell'attività di prevenzione e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale, agro-alimentare, di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di prevenzione del danno ambientale, di tutela del patrimonio naturale e di polizia idraulica e veterinaria;

PRESO ATTO:

- tali compiti appaiono rispettosi della L. 36/04 e conformi a quanto contenuto nell'Accordo quadro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Finalità)**

1.1 - La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (*di seguito denominata "Regione"*) ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato "*Corpo*") da parte della Regione per lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo articolo 4.

1.2 - E' garantito il rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, della sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché la salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al medesimo dalla L. 36/04 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

Articolo 2 **(Articolazione ed operatività del Corpo nella Regione)**

2.1. - Il Corpo opera nell'ambito regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del Corpo è così articolata:

- Comando Regionale, nel capoluogo di Regione, al quale è preposto un Comandante Regionale nominato secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo;

- Comandi Provinciali, nei capoluoghi di Provincia, ai quali sono preposti Comandanti provinciali, nominati secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo, alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi di Stazione forestale;

- Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, nel parco Nazionale della Val Grande, al quale è preposto un Coordinatore Territoriale, nominato secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo, ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi di Stazione forestale del Parco;

- Centro di Formazione Caserma Forestale "MOVM Ten. Col. Giuseppe Galliano" in Ceva (CN), posto alle dirette dipendenze del Comando Regionale;

- Nuclei Operativi Speciali e di Protezione civile (NOS), posti alle dirette dipendenze del Comando Regionale.

2.2 - I Comandi provinciali ed i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente dipendono gerarchicamente dal Comando regionale, secondo il disposto del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2007.

2.3 - Il personale dirigente e direttivo del Corpo, previa designazione del Comandante regionale, può essere chiamato a partecipare od a far parte di commissioni ed organi collegiali regionali previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 3 **(Articolazione dei rapporti previsti in convenzione)**

3.1 - I rapporti convenzionati di cui al precedente articolo 1 intercorrono, sul piano istituzionale, tra il Capo del Corpo Forestale dello Stato (*di seguito denominato "Capo del Corpo"*) e il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato; sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante regionale del Corpo e il Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile per le attività di cui alla sezione I. Per i protocolli aggiuntivi di cui alla sezione II si disporrà nei medesimi. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all'applicazione di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.

3.2 - Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo e la Regione, non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 10, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

Articolo 4 **(Ambiti di impiego del Corpo da parte della Regione)**

4.1 - In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti di seguito elencati, il Comandante regionale ed i Comandanti provinciali del Corpo assumono diretta responsabilità nei confronti degli Organi esecutivi della Regione.

4.2 - I predetti Comandanti sono tenuti, nello svolgimento delle singole attività, a rispettare tempi e modalità concordate con l'Autorità regionale.

SEZIONE I **ATTIVITA' AFFERENTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E** **ALLA PREVENZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI FORESTE E PATRIMONIO** **AGRO-SILVO-PASTORALE**

4.3 - Il Corpo, oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, collabora con la Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) Antincendi boschivi - art. 3 comma 1 lettere a) e b) Accordo quadro

- Al Corpo sono affidate la direzione ed il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (DOS), ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario, fatte salve le competenze del Corpo nazionale Vigili del fuoco nelle aree di interfaccia urbano-forestale.

- In attesa che venga istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), come previsto dall' art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000 n. 353), le funzioni ad essa attribuite sono coordinate dalla Regione, che ne affida la gestione al Corpo attraverso la Centrale operativa regionale (COR) di Torino che si atterra, nell'ambito delle materie oggetto di convenzione, alle direttive generali impartite dalla Regione.

- Al Corpo spetta il compito di sovrintendere alla manutenzione del materiale, delle attrezzature e degli impianti AIB affidati dalla Regione al Corpo stesso; quest'ultimo può collaborare all'attività antincendi boschivi anche mettendo a disposizione dei Volontari AIB locali o infrastrutture atti al ricovero di mezzi ed attrezzature.

- A seguito dell'istituzione della SOUP presso il Settore Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi (AIB) il Corpo garantirà, presso la SOUP stessa, una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio incendio boschivo. Presso la medesima SOUP, a richiesta del Comando Regionale, potrà operare in piena autonomia e riservatezza, la Centrale Operativa Regionale (COR) per le finalità istituzionali e di polizia del Corpo.

- Come previsto dal DPCM 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi) "la SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile(...)". In tale contesto la Centrale Operativa Regionale (COR), qualora operante presso la SOUP, durante la sua attività supporterà anche la Sala Operativa di Protezione civile concorrendo, al cinquanta per cento (50%), con proprio personale a garantirne i turni di servizio, con il limite massimo di due elementi per turno. A tal fine il Direttore della COR ed il Direttore della Sala Operativa di Protezione Civile adotteranno di concerto turni di servizio su base trimestrale.

- Il Corpo partecipa alla elaborazione dei dati statistici a carattere tecnico riguardante gli incendi boschivi, in collaborazione con la Regione e con Enti strumentali della stessa o altri Enti con essa convenzionati.

- Il Corpo svolge i compiti assegnatigli dalla Regione in materia di collaborazione con il volontariato AIB.

- Su richiesta della Regione, e compatibilmente con la disponibilità della struttura, il Corpo organizza corsi di carattere tecnico-pratico, anche a carattere residenziale, tesi alla preparazione del personale volontario AIB e del personale direttamente dipendente dalla Regione o dagli Enti parco regionali tesi alla preparazione per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività antincendi boschivi presso il Centro di formazione Caserma forestale "MOVIM Ten. Col. Giuseppe Galliano" in Ceva (CN).

- Tutte le attività sopracitate in favore della Regione sono svolte in applicazione ed osservanza delle vigenti Procedure operative antincendi boschivi della Regione.

b) Perimetrazione aree percorse dal fuoco - art. 3, comma 1 lettera c) Accordo quadro

- Il Corpo supporta i comuni nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, anche con l'ausilio di tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione.

c) Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali e nella Rete Natura 2000 - art. 3 comma 1 lettera d) Accordo quadro

- In collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, il Corpo espleta attività di prevenzione nei boschi ubicati nelle aree della rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) in Regione.

d) Attività di sorveglianza controllo in materia di foreste e patrimonio silvo-pastorale previsto da leggi regionali - art 3 comma 1 lettera e) Accordo quadro; attività di monitoraggio e rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale - art 3 comma 1 lettera f) Accordo quadro; attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della regione art 3 comma 1 lettera h) Accordo quadro

- In materia di foreste, anche in considerazione dell'entrata in vigore della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e sue modifiche e integrazioni (di seguito L.r. 4/09) e relativi Regolamenti, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni riferite alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e migliorare l'efficacia delle procedure tecnico-amministrative, il Corpo collabora con le competenti Direzioni regionali:

- partecipando con i comandi Provinciali e di Stazione alla rete di punti informativi forestali. Essi forniscono all'utenza chiarimenti tecnico-amministrativi in materia forestale ed in particolare alle procedure di cui alla legge L.r. 4/09 e distribuiscono la modulistica relativa agli articoli 14 e 31 della legge stessa fornendo il supporto tecnico-operativo per la compilazione della stessa.
- partecipando all'istruttoria in merito all'emissione dei pareri forestali riferiti alla trasformazione dei boschi di cui all'art. 19, comma 2 della L.r. 4/09 e all'esecuzione dei relativi controlli secondo quanto disposto dal provvedimento attuativo previsto dal medesimo articolo;
- procedendo alla verifica successiva su almeno il 5% dei progetti di intervento attuati dai richiedenti ed a tal fine i comandi provinciali e di stazione accedono alla banca dati delle utilizzazioni forestali. La Regione assegna al personale forestale indicato dal Comando Regionale password individuali.
- provvedendo a redigere a richiesta degli enti interessati, ed in conformità a quanto assentito dal vigente regolamento forestale regionale, i progetti di utilizzazione dei boschi di proprietà limitatamente alle utilizzazioni soggette a comunicazione semplice ai sensi del vigente Regolamento forestale e comunque con esclusione dei pioppeti. Al fine di favorire le comunità locali, tutte le spese necessarie allo svolgimento delle operazioni di assegno e stima dei boschi dei comuni ed enti pubblici, ivi comprese quelle necessarie alla liquidazione della indennità di missione al personale forestale operante, riconosciuta anche nell'ambito della circoscrizione, vengono assunte dalla Regione e liquidate nell'ambito dei fondi assegnati dalla presente convenzione.

- In materia di patrimonio silvo-pastorale il Corpo svolge attività di sorveglianza e controllo per le attività di cui all'art. 45 del Regolamento Forestale Regionale n. 8/R/2011 relativo all'esercizio del pascolo su praterie pascolabili.

- Il Comando Regionale comunica semestralmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale in ambito regionale.

e) Adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione - art. 3 comma 1 lettera i) Accordo quadro

- Il Corpo collabora con la competente Direzione regionale all'attuazione del D.Lgs. 386/2003 relativo ai materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM), anche mediante l'operatività di Nuclei di certificazione e Controllo provinciali e interprovinciali a ciò istituiti dal Comandante Regionale, nei seguenti ambiti:

- rilascio dei certificati principali di identità, anche mediante sopralluoghi presso soprassuoli e altri materiali di base classificati per la raccolta degli MFM;

- rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione di MFM.

f) Collaborazione nell'attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali – art. 3 comma 1 lettera k) Accordo quadro

- Il Corpo collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- collabora nelle attività di controllo e prevenzione per la sicurezza nella pratica degli sport invernali, nell'ambito delle competenze regionali in attuazione della normativa statale in materia.
- collaborazione con le Strutture regionali per l'elaborazione di piani e programmi in materia di idraulica - forestale, per la conoscenza delle situazioni ambientali e di rischio, per l'analisi ed il monitoraggio degli interventi eseguiti; partecipa come componente del Coordinamento regionale manutenzione alvei.

g) Attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della Regione – art. 3 comma 1 lettera h) Accordo quadro;

- Il Corpo collabora con la Regione Piemonte nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione nelle materie convenzionate, con particolare riguardo all'antincendio boschivo, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.

SEZIONE II

ATTIVITA' AFFERENTI AD ALTRE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

4.4 - Il Corpo, sulla base di uno o più atti a titolo oneroso integrativi del presente atto convenzionale sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, (punto 11.1) con le Direzioni Regionali e gli Enti regionali interessati e competenti in materia, collabora con la Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività e non comprese tra quelle di cui alla sezione I:

a) Organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico e attività di promozione, educazione e divulgazione – art. 3, comma 1, lettere b) e h) accordo quadro;

- compatibilmente con la disponibilità della struttura, presso il Centro di Formazione Caserma Forestale "MOVIM Ten. Col. Giuseppe Galliano" in Ceva (CN) potranno essere svolte attività formative o di aggiornamento professionale, anche direttamente dalla Regione o dall'Ente richiedente, per guardia parco, guardie volontarie, operatori della polizia locale e di protezione civile. I costi delle anzidette attività formative verranno sostenuti dalla Direzione Regionale od Ente richiedente le medesime secondo la quantificazione data, di volta in volta, dal Comando Regionale del Corpo.

b) sorveglianza nelle aree protette regionali e monitoraggio in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale – art. 3, comma 1, lettere d) ed f) Accordo quadro;

- assistenza agli Ispettori fitosanitari nel corso di attività connesse alla applicazione della normativa fitosanitaria regionale.
- esecuzione di controlli relativi ai Piani di Sviluppo Rurale. In questo caso il protocollo d'intesa sarà sottoscritto con l'organismo pagatore regionale (ARPEA);
- caricamento delle comunicazioni e delle istanze di cui all'art. 15 della L.r. 4/09 al fine di permettere il rilevamento statistico riferito alle utilizzazioni (sportelli forestali);

**c) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia veterinaria – art. 3, comma 1, lettera g)
Accordo quadro;**

- verifiche e controlli richiesti dalle AA.SS.LL. in materia di polizia veterinaria regionale. In questo caso il protocollo d'intesa sarà sottoscritto, per la parte regionale, dalla competente Direzione regionale, quando abbia valenza su tutto il territorio della Regione, o anche direttamente dall'ASL competente qualora riguardi uno specifico territorio.

**Articolo 5
(Polizia amministrativa)**

5.1 - La vigilanza sulle leggi disciplinanti le materie nelle quali la Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa è demandata anche al Corpo. A tal fine le competenti Direzioni regionali inviano anche al Comando regionale le circolari esplicative e le direttive in materia.

5.2. - La Regione si impegna a versare sull'apposito capitolo dello Stato le somme relative alla spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima.

**Articolo 6
(Modalità esecutive della convenzione)**

6.1 - Modalità esecutive della convenzione sono concordate, ai sensi dell'articolo 3.1 della presente convenzione, tra il Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile e il Comandante regionale del Corpo ovvero tra quest'ultimo ed i Direttori competenti per le materie afferenti alla sezione II. La collaborazione stessa si attua nell'esclusivo ambito delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente all'integrazione delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti nelle rispettive strutture.

**Articolo 7
(Formazione ed aggiornamento del personale nella materie convenzionate)**

7.1- La Regione e il Corpo possono organizzare appositi corsi e stage riservati al personale del Corpo al fine di promuoverne la formazione e l'aggiornamento tecnico e amministrativo nelle materie oggetto della Convenzione.

7.2 - La Regione ammette il personale del Corpo ai corsi e stage indetti per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale.

7.3 - Le spese inerenti all'espletamento e alla frequenza dei corsi di cui al presente articolo, ivi compreso il compenso dei docenti ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.

7.4 - Tra le spese correnti si riconoscono anche le spese necessarie all'espletamento di corsi di aggiornamento di cui alla presente convenzione direttamente espletati dal Comando regionale o dai Comandi provinciali e non rientranti fra quelli previsti dai commi precedenti.

Articolo 8 (Oneri della Regione)

8.1 - La Regione, per l'impiego del personale del Corpo per le attività di cui alla sezione I, assicura annualmente al Comando Regionale l'assegnazione di apposite risorse finanziarie pari a euro 500.000 (cinquecentomila), delle quali una quota parte, pari ad euro 50.000 (cinquantamila), andrà a costituire il "*Fondo per l'efficienza dei servizi in Convenzione*" da ripartirsi tra il personale forestale del Piemonte, secondo le modalità previste per la ripartizione del FESI (*Fondo efficienza servizi istituzionali*) del Corpo, per l'espletamento delle attività in convenzione e, in particolare, dell'attività relativa agli Sportelli forestali e dell'attività a supporto della Sala Operativa di Protezione Civile.

8.2 – Fermo restando che il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al punto precedente dovrà avvenire in capo al Comando regionale in modo da consentire il diretto utilizzo ed impiego dei fondi, con successivo accordo tra il Comandante regionale e il Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile saranno dettagliati gli accordi operativo-contabili per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate.

8.3 - La Regione provvede all'acquisto di beni durevoli necessari allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo di cui al successivo punto 8.6.

8.4 – La Regione si impegna altresì ad onorare direttamente e sino alla naturale scadenza i contratti di locazione e delle utenze attualmente in essere e, in particolare, quelli relativi alle sedi del comando regionale e del comando provinciale di Alessandria.

8.5 – Per le finalità di protezione civile e di lotta agli incendi boschivi le spese relative all'implementazione e alla gestione degli apparati di telecomunicazione del Comando regionale, dei Comandi provinciali, del Coordinamento Territoriale, del Centro di Formazione, dei Comandi Stazione e dei Nuclei Operativi Speciali provvederà direttamente la Regione Piemonte mediante il Settore utenze/TLC od ufficio altro a ciò deputato.

8.6 - I beni di proprietà regionale possono essere messi a disposizione dei Comandi del Corpo per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Comando regionale.

8.7 - Presso il Comando Regionale e presso i Comandi Provinciali, assunti in locazione con i fondi regionali, possono essere allocati, senza ulteriori oneri per la Regione, uffici, foresterie ed alloggi di servizio in conformità all'ordinamento generale del Corpo.

8.8 - Per l'espletamento dei corsi presso il Centro di Formazione Caserma forestale "*MOVIM Ten. Col. Giuseppe Galliano*" in Ceva (CN) di cui al precedente punto 4.3 lettera a), i fondi che la Regione dovrà mettere a disposizione del Corpo saranno di volta in volta individuati nell'ambito dei capitoli assegnati alla competente Direzione regionale sulla base di specifici preventivi quantificati dal Comando regionale del Corpo.

Articolo 9 (Clausola di efficacia)

9.1 - La corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale di competenza del Corpo di cui al precedente articolo 8 condiziona l'efficacia del presente atto convenzionale.

9.2 - La mancata corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 10
(Commissione paritetica)

10.1 E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Comandante Regionale e due nominati dalla Direzione regionale di cui uno sarà il Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile, di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La Commissione può avanzare proposte di modifica ed integrazione della Convenzione, alla luce dei risultati della verifica annuale.

Articolo 11
(Norme finali)

11.1 - Più specifiche modalità di attuazione sull'impiego del Corpo da parte della Regione nell'ambito della presente convenzione, potranno essere concordate tra le Direzioni regionali competenti per materia ed il Comandante regionale del Corpo.

11.2 - L'impiego del Corpo per operatività e materie non previste, che esulano dagli ambiti di attività di cui al presente atto (art. 4., Sezione I e Sezione II), potrà essere all'occorrenza concordato tra il Direttore regionale competente ed il Comandante regionale del Corpo, all'uopo autorizzato dal Capo del Corpo.

Articolo 12
(Entrata in vigore e durata della Convenzione)

12.1 - La presente convenzione, di durata triennale, entra in vigore il giorno successivo alla data della stipulazione. Essa sarà tacitamente rinnovata per un altro anno qualora una delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, approvato, sottoscritto

Torino, lì

per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale Vincenzo Michele COCCOLO

per il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Il Dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato Pier Luigi MACCO